

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1695

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARIGI, PAZZAGLIA, BERSELLI, POLI BORTONE, RUBINACCI

Presentata il 15 ottobre 1987

Provvedimenti per la promozione, il rilancio ed il consolidamento socio-economico della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta all'esame del Parlamento trae ispirazione:

dall'ormai storico e perdurante degrado socio-economico del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia conseguente alle subite mutilazioni territoriali che dal trattato di Osimo non ha trovato attenuazione alcuna;

dalla decadenza dell'area nel cui ambito, a causa della crisi economica in atto, si registrano centinaia di fallimenti e dolorosi ridimensionamenti aziendali;

dalla realtà unitaria della regione Friuli-Venezia Giulia, le cui province devono procedere armonicamente, date la interdipendenza economica delle stesse e la complementarietà delle loro risorse.

Infatti, se le zone immediatamente di confine soffrono per un entroterra loro strappato, ebbene, devono ritrovare in Udine e Pordenone quel polmone loro necessario per ampliare i propri spazi e rasserenare le proprie prospettive, così come queste ultime province devono utilizzare ed alimentare la vocazione marinara dei centri posti sull'Adriatico.

Danni emergenti, lucri cessanti, diminuzioni territoriali, importanza e delicatezza della posizione geopolitica, interdipendenza e complementarietà economiche, funzionali e di strutture, ispirano la formulazione di un provvedimento di legge che stimoli le sacche di rallentamento economico e rilanci e consolidi le realtà meritevoli.

Nella IX legislatura il comitato ristretto nominato dalla Commissione di merito della Camera, incaricato di armonizzare ed unificare le diverse proposte di legge presentate dai diversi gruppi politici in ordine alle « aree di confine », fece proprio il principio originariamente sostenuto solo dal MSI-destra nazionale: le agevolazioni vadano estese a tutto il territorio regionale, in ossequio alla sua incontestabile unità.

E proprio perché il comitato accolse tale principio, la presente proposta riflette alcune linee a suo tempo già tracciate dal comitato stesso ed alcuni meccanismi tecnici suggeriti anche da altri gruppi politici, posto che l'obiettività non può essere umiliata dallo sterile sforzo di apparire diversi, anche quando si può essere coincidenti.

Peraltro, laddove si tratta di collaborazione internazionale, ci si differenzia, con questa proposta, nel senso che le previste partecipazioni di capitale straniero in società operanti nel territorio regionale si vogliono provenienti da paesi a noi legati dal principio della reciprocità, posto che non sarebbe equo favorire in casa

nostra chi non fosse disposto o non potesse favorirci in casa sua.

Questa proposta di legge, inoltre, si differenzia da altre laddove si tratta di contenimento del costo del lavoro: tale onere, in una economia che abbia pretese di giustizia, deve trovare contenimento non in arbitrarie agevolazioni, ma in interventi miranti a rendere produttivo il lavoro stesso, in armonia con le migliorabili strutture aziendali.

L'intera materia è qui ordinata per capitoli: norme generali, interventi per favorire i traffici e la collaborazione economica internazionale, agevolazioni per le attività economiche comprese quelle operanti in zone montane, agevolazioni fiscali e tributarie e per l'incremento dell'occupazione, interventi a favore della cooperazione scientifica compresa la costruzione di luce Sincrotrone, analoghi interventi a favore della provincia di Belluno, ed, infine, norme procedurali e finanziarie.

Con questi criteri di generalità ed equità e con il dovuto rispetto per l'unità della regione, si è formulata questa proposta di legge onde offrire un contributo al comune testo finale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI.

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di promuovere e consolidare lo sviluppo in senso unitario e generale della regione Friuli-Venezia Giulia, la presente legge stabilisce provvidenze straordinarie di durata decennale destinate a programmi di sviluppo tecnologico di ammodernamento e di ricerca delle imprese ivi localizzate nonché a stimolare nel territorio della regione stessa iniziative di collaborazione economica internazionale.

2. Nei limiti dell'applicazione della presente legge e per consentire l'accesso alle provvidenze previste dalle norme comunitarie, il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è equiparato a quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Per perseguire la finalità di cui al comma 1 il Governo, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, predispone un programma nazionale di interesse comunitario da finanziare con fondi comunitari, statali, regionali e locali.

4. A tale proposito è costituito, presso il Ministero del tesoro, un apposito fondo a cui lo Stato contribuisce con una somma iniziale di lire 50 miliardi per il periodo 1989-1996, di cui lire 5 miliardi per il 1989.

ART. 2.

(Destinatari).

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono destinate alle imprese che, con

proprie strutture stabili e permanenti collocate nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ivi operino od intendano operare, svolgendo attività nei mercati esteri, programmando innovazioni tecnico-organizzative per una migliore commercializzazione, all'estero, delle merci prodotte nel territorio regionale, nonché realizzando progetti di ricerca o progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e della materia prima.

CAPO II.

INTERVENTI PER FAVORIRE I TRAFFICI E LA COLLABORAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE.

ART. 3.

(Infrastrutture di base).

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, ed in particolare allo scopo di favorire la cooperazione economica internazionale, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1988-1996, di cui lire 5 miliardi per il 1988 e lire 10 miliardi per il 1989, per provvedere, d'intesa con le competenti amministrazioni centrali dello Stato, alla realizzazione, nel quadro di un programma complessivo, anche attraverso società a capitale prevalentemente pubblico e con partecipazioni minoritarie di capitale estero, di infrastrutture di trasporto, quali opere di viabilità e raccordi autostradali, opere ed impianti portuali ed aeroportuali, impianti ai valichi di confine, aree attrezzate per lo stoccaggio e la manipolazione delle merci, nonché altre infrastrutture.

2. Le partecipazioni di capitale estero devono provenire da paesi della comunità europea o da paesi che, documentalmente, riservino reciprocità di trattamento alle partecipazioni societarie italiane.

ART. 4.

(Promozione dei traffici).

1. Il Ministro dei trasporti provvede, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a considerare come obbligo di servizio pubblico i trasporti merci da e per l'estero ovvero destinati o provenienti da oltremare in conformità ad accordi internazionali. Conseguentemente gli organi dell'Ente ferrovie dello Stato adottano per i trasporti merci da e per il confine e gli scali ferroviari interessati tariffe di maggior favore rispetto a quelle minime tecnico-economiche.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di sostegno e di snellimento delle procedure per le operazioni di commercio internazionale e che prevedano la possibilità di compiere, nell'ambito del commercio di transito, operazioni di compensazione valutaria e di compensazione tra merci in ambito bilaterale e multilaterale, senza vincoli amministrativi. Particolari facilitazioni sono previste per consentire le operazioni commerciali in valuta non convertibile e che prevedono la libera negoziazione delle valute stesse.

3. Il Governo, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede a costituire nel territorio regionale alcune zone franche industriali di inequivocabile utilità ed una zona franca aeroportuale secondo le procedure previste dal diritto comunitario.

4. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per facilitare lo svolgimento delle attività industriali nei punti franchi di Trieste e nelle zone franche costituite — ai sensi del comma 3 — attraverso la semplificazione delle procedure doganali, dei controlli e degli accertamenti che disciplinano l'ingresso delle materie prime e dei semilavorati nazionali ed esteri e l'esportazione dei prodotti.

ART. 5.

(Iniziativa di collaborazione internazionale).

1. Presso il Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione separata per finanziare investimenti relativi ad iniziative economiche di collaborazione internazionale che operano o che si collocheranno nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Alla gestione separata è assegnato un contributo speciale dello Stato di lire 50 miliardi di cui lire 10 miliardi per il 1988, lire 20 miliardi per il 1989 e lire 20 miliardi per il 1990.

ART. 6.

(Centro regionale di scambi con l'estero).

1. È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 50 miliardi per l'anno 1990 per l'istituzione di Centro regionale per lo sviluppo delle esportazioni regionali di beni e servizi, tramite operazioni di scambio, nelle varie forme previste dai commerci internazionali.

ART. 7.

(Sviluppo dell'interscambio con l'estero).

1. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 350 miliardi per il periodo 1988-1997, cui lire 10 miliardi per il 1988 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 al fine di favorire i programmi di penetrazione commerciale delle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Il contributo speciale di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di agevolazioni, alle imprese di cui all'arti-

colo 2, per il contenimento dei costi relativi a:

a) programmi di penetrazione commerciale e relative spese pubblicitarie;

b) costituzione di uffici di rappresentanza, di filiali, di centri di assistenza e di depositi all'estero;

c) assicurazioni ed oneri relativi ad anticipazioni bancarie connesse ad operazioni di esportazione;

d) trasporti di materie prime, semilavorati, macchinari destinati alle imprese localizzate nel Friuli-Venezia Giulia o da queste provenienti.

CAPO III.

AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE.

ART. 8.

(Innovazioni tecnologiche delle imprese e ricerca).

1. Per favorire l'innovazione tecnologica delle imprese di cui all'articolo 2 nonché per stimolare la ricerca, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 600 miliardi per periodo 1987-1996, di cui lire 30 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 destinato alla costituzione di fondi rotativi per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato nonché alla concessione di contributi in conto capitale a fronte dei programmi di investimento innovativo realizzati dalle medesime imprese.

2. Le modalità ed i limiti degli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono stabiliti con apposita legge regionale.

ART. 9.

(Finanziamenti agevolati a medio termine).

1. Per le finalità e sulle disponibilità previste dalla presente legge, sui prestiti obbligazionari emessi per il finanzia-

mento di attività economiche nel Friuli-Venezia Giulia dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare in detti territori, comprese le sezioni speciali di medio credito, il Ministro del tesoro può concedere un contributo a decorrere dalla effettiva sottoscrizione dei prestiti obbligazionari, e per la durata degli stessi, entro una misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto nella « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concenenti le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano condizioni di tasso agevolato nella misura fissata dal Ministero del tesoro, su proposta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Le somme che affluiscono per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzioni anticipate dei mutui erogati utilizzando fondi conferiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, e costituenti la gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, possono essere utilizzati, per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, e per le finalità di cui alla presente legge, secondo modalità e criteri determinati con propri provvedimenti amministrativi o legislativi dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

ART. 10.

(Imprese in zone montane).

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni con le imprese localizzate nel restante territorio per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale pari a lire 300 miliardi per il periodo 1988-1997 di cui lire 10 miliardi per il 1988 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane. Detta disponibilità è destinata a sostegno delle iniziative produttive mediante l'erogazione di contributi ed agevolazioni, anche per l'acquisto di aree e per la realizzazione di infrastrutture.

2. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono ulteriormente prorogate fino alla scadenza della presente legge per i comuni montani della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

CAPO IV.

AGEVOLAZIONI FISCALI TRIBUTARIE E PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

ART. 11.

(Agevolazioni fiscali e tributarie).

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 che usufruiscono degli interventi agevola-

tivi attivati dalla presente legge, sono concesse le seguenti ulteriori agevolazioni:

a) esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG per la parte di utili impiegata in programmi di ampliamento e aggiornamento tecnologico;

b) ammortamento anticipato nel primo periodo di imposta o nei successivi, oltre la misura massima di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e fino a concorrenza con il costo dei beni medesimi;

c) applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad operazioni immobiliari e societarie effettuate per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

d) estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, come modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 233, alla legge 22 marzo 1957, n. 221, all'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623 sui contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito speciale, sui finanziamenti posti in essere a valere sulle disponibilità dei Fondi di rotazione istituiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sui mutui e finanziamenti comunque attivati con l'utilizzo anche parziale, dei mezzi finanziari conferiti ai fondi stessi, nonché su tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative agli stessi ed alla loro esecuzione ed estinzione;

e) maggiorazione della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, di un importo pari al 4 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti, ad utilizzazione mediante locazione finanziaria e ad importazioni derivanti da ordinativi emessi dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1997, relativi a beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, consegnati od importati entro il 31 dicembre 1998.

ART. 12.

(Contenimento del costo del lavoro ed incremento dell'occupazione).

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 che usufruiscono degli interventi agevolativi di cui alla presente legge, si concede la proroga di ulteriori 4 anni, rispetto alla durata del contratto di formazione e lavoro, dei termini di applicazione delle agevolazioni di cui al sesto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui allo stesso articolo 3.

2. Per agevolare l'incremento dell'occupazione nel Friuli-Venezia Giulia, alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1988-1997, un contributo straordinario di lire 100 miliardi di cui lire 10 miliardi per il 1988 e per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997. Detto contributo è destinato alla costituzione, presso l'istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia di un fondo rotativo a primo rischio, integrabile con provvista ordinaria del medesimo istituto, per l'erogazione di finanziamenti agevolati a nuove iniziative imprenditoriali, che accrescano l'occupazione, ed a sostegno di programmi di sviluppo o di ristrutturazione delle imprese, già operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che comportino una riqualificazione dei posti di lavoro esistenti.

CAPO V.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO.

ART. 13.

(Istituzione del corso di scienze e tecnologia)

1. L'università degli studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi

biennali per il conferimento del titolo di *Master in Science and Technology Policy and Management*, gestito d'intesa con le Nazioni Unite e riservato a laureati di paesi in via di sviluppo.

2. Con gli esperti nazionali e internazionali chiamati come docenti, l'università degli studi di Trieste stipula contratti di diritto privato, onnicomprensivi di tutte le prestazioni da svolgersi in Italia e all'estero, anche in deroga all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 14.

(Costruzione macchina di luce di Sincrotrone).

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 75 miliardi da destinare al finanziamento, in misura pari al 50 per cento del costo, della costruzione di una macchina di luce di Sincrotrone nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con la legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

CAPO VI.

INTERVENTI A FAVORE DELLA PROVINCIA
DI BELLUNO.

ART. 15.

(Provvidenze per il sostegno delle attività produttive).

1. Per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive localizzate o che andranno a localizzarsi nella provincia di Belluno è stanziata una somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa di investimento con il limite di un miliardo, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui al comma 1 sono accreditati alla regione Veneto che con propria legge, sentito il consiglio provinciale di Belluno, stabilisce le modalità e le procedure di intervento, delegandone l'esecuzione alla provincia di Belluno.

4. Alle attività produttive aventi sede nel territorio della provincia di Belluno sono estese le provvidenze e le agevolazioni di cui all'articolo 11 e al punto a) comma 1, articolo 12 della presente legge.

CAPO VII.

NORME PROCEDURALI.

ART. 16.

(Disposizioni per l'attuazione della normativa).

1. Le modalità, le procedure ed i termini per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge al fine di incrementare l'occupazione, di sviluppare la cooperazione internazionale e gli scambi, di rinnovare il sistema produttivo, di contenere i consumi energetici, di favorire l'aumento di produttività dei capitali investiti in attività produttive, nonché le norme per parificare e semplificare gli adempimenti richiesti alle imprese, vengono stabiliti con legge regionale.

2. La legge regionale definisce, inoltre, i casi in cui l'erogazione dei contributi viene delegata ad altri enti e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi.

3. La legge regionale stabilisce altresì le forme con cui vengono consultate le

organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria sia per la formulazione dei programmi regionali di sviluppo sia per la determinazione dei criteri di concessione delle agevolazioni e dei contributi alle imprese.

CAPO VIII.

NORME FINANZIARIE.

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per il triennio 1988-1990, compresi quelli relativi agli articoli 11 e 12, al comma 3 dell'articolo 10 e all'articolo 13, valutati in lire 100 miliardi per l'anno 1988, e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 utilizzando lo specifico accantonamento.